

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione  
sul messaggio 25 giugno 1965 concernente un credito di Fr. 481.500,—  
per l'acquisto e la posa di 4 aule prefabbricate per i corsi  
per apprendisti di commercio di Bellinzona

(del 5 novembre 1965)

Il messaggio in esame del Consiglio di Stato si propone di regolare anche per gli apprendisti di commercio e i venditori di Bellinzona la durata del lavoro in base all'art. 43 della legge cantonale sul lavoro dell'11 maggio 1953 il quale recita quanto segue :

« In nessun caso, per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, la durata normale del lavoro, *compreso il tempo da dedicare alla istruzione professionale*, può essere superiore a 48 ore settimanali e a 9 ore giornaliere. Per i giovani e le giovani di età superiore ai sedici anni la durata del lavoro, compreso il tempo da dedicare alla istruzione professionale, può invece raggiungere i limiti fissati per i lavoratori adulti della rispettiva categoria ».

E' ovvio, infatti, che anche lo studio è lavoro.

La mancanza di sedi che permettano l'insegnamento professionale ha invece costretto finora gli apprendisti di commercio di Bellinzona a ricevere l'istruzione professionale dopo l'orario di lavoro, con corsi serali, in urto, cioè, al citato art. 43 della legge cantonale sul lavoro. A Lugano e a Locarno, dopo Chiasso, è stato possibile, come è detto nel messaggio, correggere questa situazione irregolare. Si è trovata ora la possibilità anche a Bellinzona — grazie a una convenzione in atti con il Municipio di Bellinzona — di mettersi in regola con la legge, con la proposta del Consiglio di Stato di acquistare 4 aule prefabbricate, da erigere in Via Geretta, capaci di accogliere il crescente numero di apprendisti di commercio e venditori che frequentano e frequenteranno i corsi per gli stessi della capitale.

Sulla necessità e urgenza di una sempre più completa formazione professionale non sembra il caso di doverci ripetere; il settore terziario, poi, è anzi quello che registra il più forte aumento di prestatori d'opera, data la sua costante estensione nella economia di tutti i paesi. Potrebbe porsi semmai la domanda a sapere se sia logico e legale che lo Stato acquisti o costruisca sedi per una istituzione privata qual'è la Società Svizzera degli Impiegati di Commercio, anziché sussidiare, come avviene normalmente, quanto l'iniziativa privata fa in campi e materie di interesse generale, come è evidentemente il caso della Società in questione.

Resta la questione più volte sollevata anche in sede di Commissione e di Gran Consiglio, se non sarebbe più razionale, come avviene negli altri settori della formazione professionale, che lo Stato assuma esso, direttamente, anche la formazione degli impiegati di commercio. E' comunque un problema che rimane aperto, ma che non può ostacolare la soluzione di una situazione come quella che si intende regolare con il messaggio in esame. Da mezzo secolo la Società degli Impiegati di commercio è sussidiata dalla Confederazione per la formazione degli apprendisti di questo ramo, e il sussidio, secondo l'art. 47 della legge federale sulla formazione professionale del 20 settembre 1963, è assegnato, di regola, soltanto se anche il Cantone assegna un sussidio adeguato.

Un'altra domanda che si potrebbe porsi — e che anch'essa è già stata fatta — è quella a sapersi se si debba continuare nella costruzione di sedi scolastiche prefabbricate. Data tuttavia l'urgenza della costruzione di queste sedi e la carenza di mano d'opera, la stessa deve per il caso in questione lasciare il posto alle considerazioni dettate dall'urgenza della soluzione. Semmai, si può rinnovare la raccomandazione di limitare l'acquisto di sedi prefabbricate ai casi di vera urgenza. L'ottimo risultato ottenuto a Lugano con la nuova sede ginnasiale prefabbricata a Viganello permette, comunque, di aderire alla richiesta del Consiglio di Stato per la sede dei corsi per apprendisti di commercio di Bellinzona, tenuto conto anche del vantaggio, già ricordato, che con le costruzioni prefabbricate, oltre alla rapidità della esecuzione dell'opera, si eliminano i sorpassi di credito quasi normali nelle altre forme di costruzione.

La parte finanziaria è esposta con sufficiente chiarezza nel messaggio: il costo globale dell'opera è di Fr. 481.500,—, però, a deduzione dello stesso, bisogna calcolare i due contributi di Fr. 30.000,— che verranno versati dalla Commissione apprendisti di commercio e venditrici di Bellinzona e il sussidio federale previsto in Fr. 83.500,— per cui a carico del Cantone resteranno soltanto Fr. 338.000,—.

La Commissione propone infine la modificazione dell'art. 4 del disegno legislativo che dev'essere redatto così:

« Art. 4. — I sussidi federali sulle spese di costruzione, vanno in diminuzione del credito accordato ».

Per le considerazioni di cui sopra, la Commissione della Gestione aderisce pertanto al messaggio del Consiglio di Stato del 25 giugno 1965 e al relativo disegno di decreto legislativo che lo accompagna concernente la richiesta di un credito di Fr. 481.500,— per l'acquisto e la posa di 4 aule prefabbricate per i corsi per apprendisti di commercio di Bellinzona, e ne propone l'approvazione da parte del Gran Consiglio.

*Per la Commissione della Gestione:*

Visani D., relatore

Agustoni — Borella — Caroni —  
Coppi — Fraschina — Giovannini  
— Lepori — Patocchi — Verda —  
Wylser